

TAR Firenze, Sezione II - Sentenza 08/09/2009 n. 1430

d.lgs 163/06 Articoli 1 - Codici 1.1

La giurisprudenza (cfr. C.G.A., 4 settembre 2007 n. 719) ha di recente vieppiù ristretto l'ambito di operatività della figura dell'"in house providing", avendo ritenuto essenziale, in aggiunta alla necessaria totale proprietà del capitale da parte del soggetto pubblico, il concorso dei seguenti ulteriori fattori, idonei ad assicurare un controllo effettivo, e non solo formale o apparente: il controllo del bilancio, il controllo sulla qualità dell'amministrazione; la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti; la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali (cfr. anche Cons. St., Ad. Plen., 3 marzo 2008 n. 1, che ha affermato gli stessi principi, anche se nella fattispecie esaminata non si configurava un'ipotesi di "in house providing" trattandosi dell'affidamento di servizi a una società mista).